



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Modifiche al Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza

Avvio della consultazione pubblica sulle modifiche al Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza e risposte ai riscontri ricevuti dalle parti interessate nel 2017

BANKENTOEZICHT

Aprile 2019

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

Introduzione	2
1 Ambito della consultazione e principi	3
2 Presentazione generale delle risposte	5
2.1 Sintesi	5
2.2 Criteri per l'analisi costi-benefici	5
2.3 Sintesi delle principali modifiche al regime di contribuzione	6
3 Modifiche proposte al regolamento	8
3.1 Riscossione ex post dei contributi per le attività di vigilanza, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario della BCE	8
3.2 Sconto sulla componente minima del contributo degli LSI di minori dimensioni	10
3.3 Riutilizzo dei dati di vigilanza per il calcolo del contributo	12
4 Altri commenti sul regime di contribuzione	16
4.1 Ambito di applicazione	16
4.2 Fattori per il calcolo della contribuzione	17
4.3 Costi della vigilanza	20
4.4 Ruolo del soggetto obbligato al pagamento	23
4.5 Chiarimenti sulla metodologia di calcolo del singolo contributo	24
4.6 Procedure di fatturazione e di pagamento	25
4.7 Lingua dell'avviso di contribuzione	26
4.8 Altri commenti	27
5 Modifiche proposte al Regolamento	29

Introduzione

Il presente documento è inteso a fornire una sintesi dei commenti, corredati di una valutazione, che sono pervenuti nel 2017 nell'ambito della consultazione pubblica sulla revisione del Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41)¹ (il "Regolamento"). Inoltre, illustra le modifiche al Regolamento proposte dalla BCE in esito alla consultazione e dà inizio a una nuova consultazione pubblica su tali modifiche.

Le modifiche proposte riguardano il regime di contribuzione per le attività di vigilanza della BCE, senza pregiudizio dei contributi applicati dalle autorità nazionali competenti. In aggiunta, tali modifiche fanno salvi i cambiamenti al quadro giuridico generale che disciplina i contributi annuali per le attività di vigilanza della BCE, in particolare il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio², ovvero il regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Pertanto, questo documento non ha alcun valore interpretativo e non è giuridicamente vincolante.

I commenti vanno presentati esclusivamente sulla parte 5 del documento, ossia il Progetto di regolamento della BCE che modifica il Regolamento della BCE sui contributi per le attività di vigilanza.

¹ Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

² Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

1 Ambito della consultazione e principi

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento sull'MVU "la BCE impone il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante".
2. Il contributo richiesto ai soggetti vigilati è calcolato conformemente alle modalità stabilite dalla BCE nel Regolamento.
3. L'articolo 17 del Regolamento stabilisce che entro il 2017 la BCE ne effettui una revisione, segnatamente per quanto riguarda la metodologia e i criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato. Il 2 giugno 2017 la BCE ha avviato una consultazione pubblica per ottenere dei riscontri e vagliare possibili miglioramenti. La consultazione si è conclusa il 20 luglio 2017.
4. La revisione si è incentrata sulla metodologia e sui criteri di calcolo dei contributi annuali a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato. Le disposizioni generali sulla determinazione delle spese sostenute dalla BCE per assolvere i compiti di vigilanza sono sancite all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU e pertanto non rientrano nell'ambito della revisione.
5. In seguito alla chiusura della consultazione la BCE ha condotto un'analisi di tutti i commenti pervenuti, che è illustrata in questa sede. Le sezioni successive presentano, per ogni tema, una sintesi dei commenti seguita dalla valutazione della BCE. Per chiarezza si precisa che i riferimenti alle specifiche disposizioni del Regolamento si basano, ove applicabile, sul testo attualmente in vigore.
6. Nell'elaborazione del Progetto di regolamento recante modifica e nella definizione del processo di aggiornamento, la BCE ha tenuto conto anche delle indicazioni fornite dalle autorità nazionali competenti (ANC) nelle sedi stabilite, quale il Consiglio di vigilanza.
7. Durante l'analisi interna dei commenti è emerso che sarebbe stato utile apportare chiarimenti al Regolamento. Tali chiarimenti non cambiano la sostanza del testo giuridico, ma ne migliorano la trasparenza.
8. In generale, è stato espresso consenso sulla metodologia e sui criteri di calcolo dei contributi annuali; tuttavia, sono state richieste alcune modifiche. Per accogliere tali richieste, a seguito di un'analisi costi-benefici, la BCE propone le modifiche metodologiche al Regolamento descritte nella parte 3. Il Progetto di regolamento recante modifica è disponibile nella parte 5. Il presente documento dà inizio alla consultazione pubblica aperta sulle modifiche specifiche delineate nella parte 5.

9. Ci si attende che le modifiche al Regolamento entrino in vigore per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza con riferimento al periodo 2020. In merito ai contributi per il 2019, la BCE si atterrà alla metodologia e alla procedura di calcolo attuali.
10. Nella parte 4 sono illustrate le modifiche non legislative afferenti l'operatività dei processi che non richiedono l'aggiornamento della metodologia o dell'atto giuridico. Riguardo all'applicazione delle modifiche accolte, la BCE segue un approccio graduale che prevede la loro entrata in vigore lungo cicli di contribuzione successivi.

2 Presentazione generale delle risposte

2.1 Sintesi

11. Nella consultazione pubblica svolta fra il 2 giugno e il 20 luglio 2017 sono pervenuti nel complesso 13 riscontri, comprendenti 73 commenti. Rispetto alla consultazione del 2014, il numero dei riscontri e dei singoli commenti è significativamente inferiore. Le risposte sono state trasmesse da 8 associazioni bancarie, 4 soggetti o gruppi vigilati e un operatore di mercato. Sono stati inviati commenti anche in merito alle disposizioni generali sulla determinazione delle spese sostenute dalla BCE per l'assolvimento dei compiti di vigilanza, benché questo tema non fosse oggetto della revisione.
12. I commenti dei partecipanti alla consultazione che hanno acconsentito alla loro pubblicazione sono disponibili nel sito Internet della [vigilanza bancaria](#) della BCE.

2.2 Criteri per l'analisi costi-benefici

13. **L'analisi costi-benefici è stata effettuata sulla scorta dei dati sui contributi per le attività di vigilanza del 2016, 2017 e 2018.** Le stime presentate in questo documento si basano sui dati del 2018 e possono subire variazioni per quanto riguarda (1) l'ammontare complessivo del contributo annuale da richiedere, (2) il numero dei soggetti obbligati al pagamento, (3) l'ammontare delle attività totali e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio applicabili e (4) i cambiamenti dei fattori per il calcolo della contribuzione di ciascun soggetto.
14. Si rammentano di seguito i criteri di valutazione.
 - (a) **Osservanza degli obblighi giuridici:** nel definire il regime di contribuzione, la BCE ha attuato le disposizioni del regolamento sull'MVU che stabilisce i principali parametri dei contributi annuali per le attività di vigilanza. Occorre continuare ad assicurare l'osservanza del regolamento sull'MVU e delle altre disposizioni legislative dell'UE pertinenti.
 - (b) **Impatto della ripartizione dei contributi:** nel valutare le possibili misure sono stati considerati due punti: (1) il numero dei soggetti e gruppi vigilati direttamente interessati dalla disposizione giuridica analizzata e (2) l'impatto della distribuzione dei costi fra gli altri enti della stessa categoria.
 - (c) **Impatto amministrativo sui soggetti e gruppi vigilati:** si è tenuto conto dei costi derivanti da un possibile ulteriore onere amministrativo e dell'obiettivo di evitare un'inutile duplicazione nella segnalazione dei dati.

- (d) **Contenimento della variabilità dei contributi annuali:** è stato valutato il margine entro il quale per i soggetti e gruppi vigilati è assicurata la stabilità dei contributi annuali, al fine di minimizzarne le variazioni inattese.
- (e) **Costo finanziario per la BCE:** è stato considerato l'ulteriore onere gravante sulla BCE per l'applicazione e il mantenimento del meccanismo di contribuzione annuale, tenendo presente che i costi aggiuntivi della BCE fanno aumentare il contributo da riscuotere.

2.3 Sintesi delle principali modifiche al regime di contribuzione

- 15. La BCE ha svolto un'analisi dei costi e dei benefici attesi dal recepimento dei commenti ricevuti, tenuto conto di una serie di criteri stabiliti nel [documento](#) che dava inizio alla consultazione pubblica del 2017. Sulla scorta di questa analisi si propongono modifiche al Regolamento che interessano specifici aspetti del regime di contribuzione, continuando però a lasciare inalterati i principi fondamentali di semplicità, equità e proporzionalità.
- 16. Fin dalla consultazione la BCE ha messo in atto azioni immediate aggiornando la sezione "Contributi per le attività di vigilanza" nel sito della Vigilanza bancaria della BCE, in particolare tramite: (1) strumenti intesi a stimare meglio il contributo a carico dei soggetti e gruppi vigilati ([Stima del contributo](#)) e (2) contenuti più dettagliati che spiegano il calcolo dell'ammontare complessivo dei contributi annuali e la sua ripartizione fra enti significativi (significant institutions, SI) ed enti meno significativi (less significant institutions, LSI) ([Contributi annuali complessivi](#)).
- 17. Le modifiche proposte possono essere sinteticamente suddivise nei temi seguenti.
- 18. **Riscossione ex post dei contributi per le attività di vigilanza.** Questa modifica prevede che i contributi non siano più riscossi sulla scorta dei costi stimati della vigilanza bancaria europea, ma siano invece calcolati in base ai costi annuali effettivi, ossia dopo la chiusura del periodo di contribuzione. La modifica non comporta un onere aggiuntivo per i soggetti obbligati al pagamento, che beneficiano di: (1) eliminazione del riporto della differenza positiva o negativa fra l'ammontare stimato per l'assolvimento dei compiti di vigilanza e i costi effettivi sostenuti e (2) tempistica più favorevole per i processi critici, quali il periodo previsto per le osservazioni sui fattori di calcolo e il pagamento dei contributi.
- 19. **Sconto sulla componente minima del contributo per gli enti meno significativi di dimensioni minori.** Si propone uno sconto applicabile agli LSI le cui attività totali sono inferiori a 500 milioni di euro. Beneficerebbe di questa disposizione il 50% circa degli LSI, con una riduzione effettiva dei contributi

compresa fra il 7% e il 50%. I contributi a carico degli LSI che non godono dello sconto aumenterebbero moderatamente di circa il 3%.

20. **Riutilizzo dei dati di vigilanza disponibili presso la BCE.** Eliminando la trasmissione distinta dei fattori di calcolo, ci si attende una maggiore efficienza per oltre il 90% degli enti e gruppi vigilati. Questo obiettivo può essere conseguito riutilizzando per il calcolo dei contributi i dati di vigilanza già a disposizione della BCE. Poiché i fattori di calcolo non possono essere desunti dai dati di vigilanza relativi ai gruppi vigilati che escludono le attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi dal computo del contributo oppure relativi alle succursali che non sono tenute a segnalare informazioni finanziarie di vigilanza in conformità del Regolamento (UE) 2015/534³, questi soggetti dovranno continuare a fornire i fattori di calcolo tramite un processo dedicato.
21. **Versioni linguistiche dell'avviso di contribuzione.** Se da un lato lo sviluppo e il mantenimento di un nuovo processo dedicato farà aumentare i costi finanziari della BCE, dall'altro i soggetti obbligati al pagamento beneficeranno della possibilità di ricevere l'avviso di contribuzione nella lingua dello Stato membro in cui l'ente o il gruppo vigilato è insediato. La BCE intende pertanto emettere gli avvisi di contribuzione nelle lingue ufficiali dell'UE.
22. **Modifica dell'obbligo di trasmettere la verifica effettuata dal revisore sui dati delle attività totali delle succursali.** Per la maggior parte delle succursali tenute a contribuzione, che rappresentano circa il 6% di tutti i soggetti tenuti a contribuzione, l'obbligo di fornire la verifica del revisore sul dato delle attività totali della succursale ai fini del calcolo del contributo di vigilanza della BCE è un onere sproporzionato rispetto al contributo dovuto. Di conseguenza, si propone di consentire alle succursali tenute a contribuzione di presentare una lettera attestante il fattore di calcolo firmata dalla direzione, anziché la dichiarazione del revisore.

³ Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

3 Modifiche proposte al regolamento

23. In risposta ai commenti ricevuti, la BCE propone modifiche alla metodologia relativa ai contributi, alla luce dell'esperienza maturata dopo la sua adozione nel 2014, della disponibilità dei dati di vigilanza e delle variazioni nella popolazione dei soggetti e gruppi vigilati. Nel considerare le modifiche al sistema di contribuzione, la BCE ha inteso rafforzare i principi di equità e proporzionalità per tutti i soggetti e gruppi vigilati, nonché accrescere l'efficienza e la trasparenza del regime di contribuzione per le attività di vigilanza della BCE.
24. Nel corso dell'analisi interna dei commenti e dell'elaborazione delle modifiche al Regolamento, è emerso che sarebbe stato utile apportarvi alcuni chiarimenti redazionali. Tali chiarimenti non cambiano la sostanza del testo giuridico, ma ne migliorano la trasparenza. A titolo di esempio, nella modifica proposta gli articoli 5, 6 e 9 sono stati accorpati, rendendo più chiara la parte relativa alla determinazione dell'importo complessivo del contributo annuale ed evitando ripetizioni.
25. Come menzionato nell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento, la metodologia e le procedure per il computo e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, ossia le attività totali e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, sono stabilite dalla BCE e pubblicate nel sito della Vigilanza bancaria della BCE. Sebbene il Regolamento definisca le variabili fondamentali utilizzate per determinare i fattori di calcolo, la Decisione (UE) 2015/530⁴ (la "Decisione sui fattori di calcolo") precisa maggiormente le procedure.
26. La BCE apporterà modifiche alla Decisione sui fattori di calcolo in linea con gli emendamenti al Regolamento. Si prevede che i due atti giuridici modificati siano adottati unitamente.

3.1 Riscossione ex post dei contributi per le attività di vigilanza, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario della BCE

27. *A seguito dell'analisi interna dei commenti, la BCE propone di iniziare a riscuotere ex post i contributi, ossia dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, una volta determinati i costi effettivi sostenuti dalla BCE per la vigilanza bancaria. Questa prassi è già applicata in alcuni paesi dell'area dell'euro.*

⁴ Decisione (UE) 2015/530 della BCE, dell'11 febbraio 2015, sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015/7) (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 67).

28. La fatturazione ex post implica che il contributo annuale per ogni soggetto obbligato al pagamento sia calcolato nella prima metà dell'anno successivo, sulla base dei costi effettivi sostenuti per la vigilanza bancaria. Per preservare la trasparenza e agevolare le procedure di bilancio interne dei soggetti tenuti al pagamento, la BCE continuerebbe a pubblicare una stima del costo annuale delle attività di vigilanza. Tale stima sarà prevedibilmente resa nota nel capitolo "Relazione sull'utilizzo del budget" del Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza, pubblicato nel marzo di ogni anno.
29. Allo stadio attuale la BCE riceve pagamenti anticipati del contributo annuale, ovvero prima che siano noti i costi annuali effettivi, addebitando i costi annuali stimati sulla base del budget della BCE per le attività di vigilanza.
30. In seguito, per tenere conto della differenza fra i costi stimati e quelli effettivi dell'anno, si effettua una rettifica al contributo del periodo successivo, ossia si considera il risultato positivo o negativo derivante dalla differenza fra i costi stimati ad aprile di ogni anno e i costi effettivi a fine anno.
31. I contributi annuali a carico di ogni soggetto sono solitamente calcolati nel terzo trimestre dell'anno e fatturati nel quarto trimestre, tenendo conto delle variazioni della classificazione dei soggetti vigilati registrate e convalidate dalla BCE alla data di riferimento (che nel 2018 era fine luglio). Per i cambiamenti convalidati dopo quella data si richiede un contributo aggiuntivo o si accredita un rimborso a seconda del caso.

Data di riferimento dei fattori per il calcolo della contribuzione

32. Con la nuova procedura la data di riferimento dei fattori di calcolo applicati (attività totali e importo complessivo dell'esposizione al rischio) rimarrebbe il 31 dicembre dell'anno precedente al periodo per il quale è richiesto il contributo. A titolo di esempio, i contributi per il 2020 saranno determinati e fatturati nella prima metà del 2021 in base ai fattori di calcolo con data di riferimento del 31 dicembre 2019.
33. In questo modo vi sarebbe più tempo per la convalida dei dati dei fattori di calcolo sulla scorta delle segnalazioni contabili (Financial Reporting, FINREP) e prudenziali (Common Reporting, COREP), in particolare per ripresentare nuovamente i dati dopo la verifica del revisore, se del caso. Mantenere la stessa data di riferimento è coerente con la modifica proposta di consentire il riutilizzo dei dati già disponibili presso la BCE per la determinazione dei fattori di calcolo (cfr. parte 3.3).
34. Il regolamento modificato dovrebbe entrare in vigore nel 2019 ed essere applicato per il periodo di contribuzione 2020. Quindi il 2020 sarebbe un anno di transizione in cui non sono fatturati contributi di vigilanza ai soggetti obbligati al pagamento.

Data di chiusura per l'inclusione di variazioni all'elenco dei soggetti obbligati al pagamento

35. Modificando la tempistica della riscossione dei contributi annuali, si potrebbe procedere al loro calcolo sulla base di un elenco dei soggetti obbligati al pagamento che rispecchi i fatti di rilievo intervenuti nell'anno per il quale sono richiesti i contributi. Fra tali fatti si annoverano le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria, le revocche dell'autorizzazione, i cambiamenti di classificazione, nonché le fusioni e acquisizioni.
36. Pertanto, ai fini del calcolo dei contributi per il 2020 (da fatturare nel 2021) la BCE prenderebbe in considerazione le variazioni della popolazione dei soggetti obbligati al pagamento per la maggior parte del periodo di contribuzione 2020.
37. Un vantaggio pratico di questo cambiamento è che la tempistica dei processi critici sarebbe potenzialmente più favorevole, ad esempio si eviterebbe il picco delle vacanze estive per la verifica dei fattori di calcolo da parte dei soggetti vigilati. Si intende rendere disponibili nel portale online i fattori di calcolo nell'ultimo trimestre del periodo di contribuzione, lasciando ai soggetti obbligati al pagamento più tempo per sottoporre osservazioni.
38. Nondimeno va menzionato che, sebbene la fatturazione ex post riduca prevedibilmente la necessità di rideterminare i contributi passati, non si può escludere del tutto l'eventualità di un ricalcolo, dato l'inevitabile scarto temporale fra i cambiamenti di classificazione intervenuti e la notifica delle decisioni in merito.
39. Si propone inoltre di spostare la scadenza per la presentazione del modulo di notifica del soggetto obbligato al pagamento e per l'aggiornamento dei recapiti dal 1° luglio al 30 settembre del rispettivo periodo di contribuzione (per gli altri commenti sui soggetti obbligati al pagamento si rimanda alla parte 4.4 "Ruolo del soggetto obbligato al pagamento").
40. Mentre i contributi saranno riscossi ex post, i costi e i proventi effettivi continueranno a essere rilevati nel bilancio della BCE con riferimento all'esercizio finanziario pertinente, in linea con i principi contabili applicabili.

3.2 Sconto sulla componente minima del contributo degli LSI di minori dimensioni

41. *L'introduzione di uno sconto sulla componente minima del contributo degli LSI di minori dimensioni è stata suggerita nelle risposte alla consultazione pubblica. Alcuni partecipanti hanno indicato che lo sconto dovrebbe essere applicato agli LSI le cui attività totali sono pari o inferiori a 3 miliardi di euro, mentre altri hanno proposto un limite di 500 milioni. Un partecipante ha sollecitato l'introduzione di un ammontare fisso per la componente minima del contributo,*

mentre altri hanno proposto che sia abolita oppure calcolata senza alcuna distinzione fra SI e LSI.

42. Al fine di ridurre ulteriormente l'onere per gli LSI più piccoli, la BCE vede con favore l'introduzione di uno sconto sulla componente minima del contributo degli LSI le cui attività totali sono pari o inferiori a 500 milioni di euro.
43. La componente minima del contributo rappresenta le attività essenziali di vigilanza sugli SI e sugli LSI, le quali a loro volta giustificano la differenziazione tra le due categorie. Nell'articolo 10, paragrafo 6, del Regolamento è fissata al 10% dell'ammontare complessivo dei contributi da riscuotere per ciascuna delle due categorie. Gli SI più piccoli beneficiano già di uno sconto sulla componente minima, che è dimezzata se le attività totali sono pari o inferiori a 10 miliardi di euro.
44. Da quando è stata stabilita la metodologia di calcolo dei contributi, il numero dei soggetti obbligati al pagamento al massimo livello di consolidamento nella popolazione di LSI si è ridotto di oltre il 15%. Il fatto che la componente minima sia computata ponendo al denominatore il numero dei soggetti nella popolazione di LSI ne ha determinato un inevitabile aumento, dovuto alla diminuzione del numero totale dei soggetti tenuti al pagamento. In aggiunta all'incremento dell'importo complessivo dei contributi, questo ha prodotto un aumento della componente minima di oltre il 60% fra il 2015 e il 2018.
45. Lo sconto proposto ridurrebbe di fatto i contributi a carico degli LSI più piccoli di una percentuale compresa fra il 7% e quasi il 50%. Ciò significa che circa 100 LSI corrisponderebbero un contributo inferiore a 1.100 euro⁵. Il numero dei soggetti obbligati al pagamento di un contributo inferiore a 2.000 euro aumenterebbe del 320% a quasi 470. La tavola seguente presenta un esempio della possibile evoluzione dei singoli contributi.

EUR	Attività totali	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	Contributo per il 2018	Stima del contributo al netto dello sconto
Soggetto A	6.250.000	1.800.000	1.720	880
Soggetto B	165.000.000	60.000.000	2.970	2.120
Soggetto C	20.000.000.000	13.000.000.000	213.640	219.530

46. L'impatto finanziario sui soggetti nella popolazione degli LSI che non beneficiano dello sconto dovrebbe essere modesto. Si stima che i contributi per questi LSI aumentino di una percentuale massima del 3%, o meno di 10.000 euro, in base ai dati del 2018.

⁵ Come illustrato nella parte 2.2, le cifre indicate in questa sezione fungono solo da esempio poiché si basano sui dati del 2018.

47. Nella propria valutazione la BCE ha tenuto conto anche dell'efficienza operativa e del basso costo finanziario per la BCE stessa di questa modifica, che rispecchiando la metodologia applicata agli SI non richiederebbe ulteriori interventi sul sistema esistente.
48. La componente variabile del contributo degli LSI sarebbe calcolata in base allo stesso criterio adottato per gli SI:
 - (a) dopo avere individuato gli LSI idonei ai fini dello sconto, la componente minima è dimezzata;
 - (b) la componente variabile degli LSI è aumentata dell'importo complessivo dello sconto applicato agli LSI;
 - (c) la componente variabile è attribuita ai soggetti obbligati al pagamento degli LSI in base ai rispettivi fattori per il calcolo della contribuzione.
49. La proposta di introdurre lo sconto sulla componente minima per gli LSI le cui attività totali sono pari o inferiori a 3 miliardi di euro non è ritenuta sostenibile. Quasi il 90% degli LSI ricadrebbe in questo gruppo, con un aumento complessivo del contributo di vigilanza dei soggetti situati verso il limite superiore (cioè quelli con attività totali di un valore prossimo ma inferiore a 3 miliardi di euro) che supererebbe lo sconto effettuato. Questa considerazione motiva pertanto la decisione di accettare la proposta del limite di 500 milioni di euro.
50. Il livello attuale della componente minima del contributo è il 10% dell'importo complessivo da richiedere per la rispettiva categoria (SI o LSI). Non si ritiene adeguato stabilire un valore fisso per la componente minima, in quanto introduce nella metodologia di calcolo un'ulteriore variabile che andrebbe determinata con frequenza annuale o almeno periodica.

3.3 Riutilizzo dei dati di vigilanza per il calcolo del contributo

51. *Alcuni partecipanti alla consultazione hanno suggerito una modifica della procedura di raccolta dei fattori per il calcolo della contribuzione riutilizzando le informazioni di vigilanza delle segnalazioni FINREP e COREP. La funzionalità che consente ai soggetti obbligati al pagamento di visualizzare i rispettivi dati sui fattori di calcolo nel portale online, prima che siano impiegati per determinare i contributi dovuti, è stata ritenuta una verifica da mantenere.*
52. Alla luce dei benefici che tale modifica apporterà all'intero processo di raccolta, questi commenti sono recepiti.
53. Attualmente i soggetti e i gruppi vigilati trasmettono il valore delle attività totali e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio con cadenza annuale alla BCE attraverso le ANC ai fini della determinazione del contributo di vigilanza esigibile.

54. Si propone di cessare la raccolta dedicata dei fattori di calcolo per gran parte dei soggetti obbligati al pagamento e di riutilizzare invece per il computo dei contributi i dati di vigilanza segnalati alla BCE tramite le ANC ai sensi del Regolamento (UE) n. 680/2014⁶ e del Regolamento (UE) 2015/534.
55. Benché riduca l'onere di segnalazione per oltre il 90% dei soggetti e gruppi vigilati, questa modifica del processo relativo ai fattori di calcolo non è realizzabile per:
- (a) i gruppi vigilati che, ai fini del computo del contributo, escludono le attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti⁷ (riducendo il contributo di vigilanza a loro carico), poiché la BCE non potrebbe reperire questi dati da altre fonti;
 - (b) le succursali tenute a contribuzione stabilite in Stati membri partecipanti da enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti che non sono obbligate a segnalare informazioni finanziarie di vigilanza in conformità del Regolamento (UE) 2015/534. Queste succursali, nondimeno, potranno anche determinare il fattore costituito dalle attività totali in base 1) al valore complessivo delle attività calcolato a fini prudenziali; 2) al più recente bilancio annuale sottoposto a revisione redatto in linea con gli International Financial Reporting Standards (IFRS) o con la normativa contabile nazionale vigente oppure 3) all'articolo 51, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17)⁸.

Queste due categorie dovranno continuare a trasmettere i dati relativi ai fattori di calcolo separatamente alla BCE tramite le ANC seguendo la prassi corrente. Il termine per l'invio dei dati alla BCE mediante le ANC sarà stabilito nell'aggiornamento della Decisione sui fattori di calcolo.

56. Ci si attende che il carico di lavoro della BCE aumenti, poiché saranno necessarie ulteriori misure volte ad attuare le nuove procedure e assicurare la qualità dei dati. Tuttavia, il nuovo processo eliminerebbe l'attuale fase di verifica in cui i dati forniti dai soggetti obbligati al pagamento sono confrontati con quelli già disponibili presso le ANC e la BCE. Questa fase mette in luce i problemi di qualità, che danno luogo a un numero significativo di ritrasmissioni dei dati di vigilanza alla BCE.
57. Inoltre, il successo di questa nuova procedura dipende in misura considerevole dall'osservanza degli enti e dei gruppi vigilati alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 680/2014, in base al quale i dati

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁷ Cfr. il considerando 77 del regolamento sull'MVU.

⁸ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

sottoposti a revisione contabile e le altre rettifiche devono essere comunicati tempestivamente alle autorità competenti.

58. I partecipanti alla consultazione hanno ritenuto il sistema di verifica dei fattori applicato al computo dei contributi, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, della Decisione sui fattori di calcolo, una misura utile, che pertanto sarà mantenuta nella procedura di raccolta aggiornata. La durata della verifica sarà estesa in modo tale da concedere ai soggetti tenuti al pagamento più tempo per presentare osservazioni sui fattori di calcolo, qualora non li considerino corretti.
59. La BCE si basa su un'unica data di riferimento (31 dicembre del precedente periodo di contribuzione) per i fattori di calcolo, come precisato all'articolo 10 del Regolamento. Poiché la BCE intende riutilizzare i dati di vigilanza disponibili, tenuto conto anche della nuova tempistica della fatturazione dei contributi (cfr. parte 3.1), si propone inoltre di estendere il processo relativo ai fattori di calcolo in modo da includere i soggetti obbligati al pagamento istituiti alla data di riferimento o in seguito.
60. In base alla metodologia corrente la BCE calcola soltanto la componente minima del contributo di questi soggetti, in quanto i dati non sono disponibili alla data di riferimento. Per i cambiamenti intervenuti dopo la data di riferimento del 31 dicembre, ma prima del 1° ottobre del periodo di contribuzione, la BCE propone di determinare la componente variabile sulla scorta delle segnalazioni di vigilanza disponibili del trimestre più prossimo. Questa modifica riguarderebbe un numero limitato di nuovi soggetti obbligati al pagamento (sulla base dell'esperienza passata dovrebbero essere circa 20).
61. Con l'attuale procedura, ad esempio, se un nuovo ente creditizio al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti fosse autorizzato all'attività bancaria il 10 febbraio 2019, i fattori di calcolo della contribuzione non sarebbero disponibili, poiché alla data di riferimento (31 dicembre 2018) l'ente non era stato ancora istituito. Quindi per questo soggetto il contributo annuale per il 2019 sarebbe calcolato utilizzando solo la componente minima per il numero di mesi interi del periodo di contribuzione durante i quali l'ente è un soggetto vigilato⁹, ossia i dieci mesi da marzo a dicembre 2019 incluso.
62. Con la modifica proposta, oltre alla componente minima la BCE terrebbe conto delle attività totali e dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio indicati dall'ente nelle segnalazioni di vigilanza di fine marzo 2019, per utilizzarli nel calcolo della componente variabile per tutti i mesi in cui il contributo è dovuto dal soggetto obbligato al pagamento (in questo esempio i dieci mesi da marzo a dicembre 2019). Il soggetto obbligato al pagamento rientrerebbe nella normale procedura a partire dal 2020.
63. La stessa metodologia si applicherà a una nuova succursale stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante che è obbligata a segnalare informazioni finanziarie di

⁹ Cfr. l'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento.

vigilanza in conformità del Regolamento (UE) 2015/534. Le succursali che non sono tenute a segnalare informazioni finanziarie di vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) 2015/534 devono trasmettere questi dati alla BCE mediante le ANC in linea con le procedure previste dalla BCE.

64. Per un soggetto istituito dopo il 1° ottobre il contributo richiesto consisterà della componente minima per il numero di mesi interi in cui è sottoposto a vigilanza.
65. Le modifiche al processo di determinazione e raccolta dei fattori di calcolo saranno apportate con gli emendamenti alla Decisione sui fattori di calcolo.
66. *Un partecipante ha suggerito di estendere il periodo per il quale è richiesto il contributo in modo da includere il mese in cui termina la vigilanza.*
67. Allo stato attuale, quando un soggetto vigilato cessa di esistere (ad esempio per la revoca dell'autorizzazione o la chiusura di una succursale vigilata), il contributo è calcolato considerando il numero di mesi interi in cui il soggetto o gruppo è stato vigilato.
68. Tale approccio è analogo a quello applicato ai nuovi soggetti obbligati al pagamento, ai quali la BCE richiede il contributo per ogni mese intero in cui sono vigilati. Questo trattamento è considerato equo e proporzionato e pertanto il suggerimento non è accolto.

4 Altri commenti sul regime di contribuzione

69. Le seguenti sezioni presentano la valutazione della BCE riguardo ai commenti ricevuti sulle procedure di contribuzione che non richiedono un aggiornamento del Regolamento.

4.1 Ambito di applicazione

70. *Un partecipante alla consultazione ha espresso l'opinione che la BCE non debba imporre il pagamento di un contributo ai soggetti non sottoposti alla sua vigilanza diretta (ossia gli LSI), precisando che questi corrispondono già contributi di vigilanza annuali alle rispettive ANC.*
71. La BCE è incaricata della vigilanza indiretta sugli LSI, che comporta dei costi. Pertanto, a questi enti dovrebbero essere richiesti contributi di vigilanza.
72. L'articolo 30 del regolamento sull'MVU stabilisce che la BCE imponga il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza a copertura delle spese sostenute in relazione ai compiti attribuiti dagli articoli da 4 a 6 del medesimo regolamento. Questi articoli riguardano anche la vigilanza indiretta sugli LSI.
73. In aggiunta, il considerando 77 del regolamento sull'MVU precisa che, al fine di assicurare l'indipendenza della BCE da indebite influenze, i costi della vigilanza debbano essere sostenuti dai soggetti che vi sono sottoposti. In virtù dell'articolo 6 del regolamento sull'MVU, la BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU e dell'esercizio della sorveglianza sul funzionamento del meccanismo, sulla base della ripartizione delle competenze tra la BCE e le ANC. Inoltre, la BCE è incaricata della vigilanza macroprudenziale sugli SI e sugli LSI. Di conseguenza, i contributi sono richiesti anche agli LSI, vigilati indirettamente dalla BCE, e coprono le spese sostenute dalla Banca per l'assolvimento delle funzioni assegnate dal regolamento sull'MVU.
74. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento sull'MVU, i contributi per le attività di vigilanza della BCE non pregiudicano il diritto delle ANC di imporre il pagamento di contributi conformemente al diritto nazionale.
75. *Un altro partecipante ha suggerito di includere le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista nell'ambito di applicazione del Regolamento. Lo stesso partecipante ha chiesto chiarimenti in merito al fatto che i contributi annuali siano calcolati dalla BCE solo al massimo livello di consolidamento.*

76. In conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU, la BCE può imporre il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza soltanto agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e alle succursali insediate in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio ubicato in uno Stato membro non partecipante.
77. La BCE è tenuta, in base all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU, a calcolare il contributo al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti, includendo quindi anche le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista stabilite negli Stati membri partecipanti.

4.2 Fattori per il calcolo della contribuzione

Esclusione delle attività dei soggetti stabiliti in Stati membri non partecipanti e paesi terzi

78. *Un partecipante alla consultazione ha proposto una modifica al Regolamento intesa a non consentire la riduzione del contributo annuale tramite lo spostamento di attività ponderate per il rischio oltre i confini nazionali in via temporanea alla data di segnalazione oppure in via permanente.*
79. Per preservare la semplicità della segnalazione dei fattori di calcolo e limitare l'onere amministrativo per i soggetti obbligati al pagamento, questo suggerimento non è accolto.
80. L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU sancisce che i contributi siano calcolati al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti. Inoltre, il considerando 77 del regolamento sull'MVU specifica che dal calcolo dei contributi dovrebbero essere escluse le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti. Di conseguenza, i gruppi vigilati dovrebbero, di regola, eliminare le attività delle filiazioni ubicate in Stati membri non partecipanti e paesi terzi¹⁰. Tuttavia, l'elaborazione dei dati richiesti potrebbe comportare costi elevati. Pertanto, ai gruppi vigilati è concessa l'opzione di corrispondere un contributo calcolato sulla base dei dati forniti al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti, includendo le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti, anche se il contributo potrebbe risultare più elevato.
81. Va osservato che attenuare la distorsione dei fattori di calcolo derivante dallo spostamento di attività oltre i confini nazionali sarebbe possibile, ma comporterebbe costi aggiuntivi, in termini di maggiori oneri di segnalazione per i soggetti tenuti a contribuzione (segnalazioni più frequenti o più complesse,

¹⁰ Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento.

basate su un periodo di detenzione invece che su valori puntuali, e procedure più difficoltose per la verifica dei dati) oppure in termini di restrizioni all'attuale disposizione che consente l'esclusione delle filiazioni in Stati membri non partecipanti e paesi terzi, approccio che non sarebbe in linea con il considerando 77 del regolamento sull'MVU.

82. *Un altro partecipante ha suggerito che le attività delle succursali stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi potrebbero essere escluse dal computo del contributo come lo sono quelle delle filiazioni stabilite in tali paesi.*
83. L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU sancisce che i contributi siano calcolati al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti. Di conseguenza, le attività delle succursali insediate in Stati membri non partecipanti e paesi terzi da enti creditizi stabiliti in Stati membri partecipanti devono essere incluse nel calcolo dei contributi.

Determinazione dei fattori di calcolo

84. *Diversi partecipanti hanno presentato suggerimenti in merito alla metodologia di determinazione dei fattori di calcolo, proponendo di:*
- (a) *includere ulteriori fattori di calcolo per la determinazione del contributo annuale, quali il numero di paesi in cui un soggetto è attivo, il numero di entità giuridiche di un gruppo bancario consolidato, oppure gli sforzi differenziati a seconda della categoria di rischio espressa nel requisito patrimoniale;*
 - (b) *escludere i prestiti agevolati dalle attività totali;*
 - (c) *calcolare l'importo complessivo dell'esposizione al rischio sulla base del metodo standardizzato (anziché del modello interno);*
 - (d) *correggere il fattore di calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio con un coefficiente determinato dal rapporto tra il coefficiente $P2R+P2G$ ¹¹ del soggetto e il coefficiente medio $P2R+P2G$ del relativo gruppo.*
85. Tutti questi suggerimenti hanno implicazioni circa la disponibilità, l'affidabilità e l'obiettività dei dati e non sono pertanto accolti.
86. Il regolamento sull'MVU precisa che i contributi devono basarsi su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio del soggetto vigilato, comprese le attività ponderate per il rischio. Nel vagliare le misure migliori per questi criteri, la BCE ha cercato di minimizzare l'onere amministrativo e operativo per tutti i soggetti vigilati. Le misure scelte, ossia le attività totali e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, sono già contemplate nel

¹¹ P2R: Pillar 2 requirement (requisito di secondo pilastro); P2G: Pillar 2 guidance (orientamenti di secondo pilastro).

regime delle segnalazioni di vigilanza, sono ben definite e, per gran parte dei soggetti vigilati, sono sottoposte a revisione contabile.

87. Una deviazione da queste solide misure rischierebbe di introdurre costi di attuazione elevati sia per la BCE che per i soggetti obbligati al pagamento, quali i costi connessi alle verifiche dei dati da parte di terzi indipendenti.
88. Inoltre, le modifiche suggerite limiterebbero per la BCE la possibilità di semplificare il processo di raccolta dei dati (come illustrato nella parte 3.3), poiché per alcune misure sarebbe necessario un sistema di segnalazione dedicato.

Fattori di calcolo delle succursali tenute a contribuzione

89. *Un partecipante ha indicato che l'importo complessivo dell'esposizione al rischio dovrebbe essere richiesto alle succursali tenute a contribuzione e considerato nel calcolo del contributo annuale. Alcuni partecipanti hanno proposto di modificare al 100% la ponderazione del fattore di calcolo delle attività totali per le succursali tenute a contribuzione.*
90. Questi suggerimenti non sono recepiti in quanto si valuta che, a causa della generale indisponibilità dei dati, i notevoli costi finanziari necessari per elaborare le stime sarebbero sproporzionati rispetto ai criteri oggettivi della rilevanza e del profilo di rischio dei soggetti interessati.
91. Il fattore di calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio non è in genere disponibile per le succursali, sulle quali graverebbe quindi un onere eccessivo per la stima di tale valore. Inoltre, poiché questi soggetti non sono tenuti a fornire tali informazioni in base agli schemi di segnalazione armonizzati dei dati statistici, sarebbe difficile e costoso anche per la BCE convalidare i dati.
92. Nel 2018 la BCE ha addebitato contributi a meno di 200 succursali tenute a contribuzione. Sebbene si tratti di una minoranza di una certa entità, va ricordato che vi appartengono in gran parte LSI con attività totali inferiori a 3 miliardi di euro. I maggiori costi per le succursali tenute a contribuzione e per la BCE associati a questi suggerimenti sono considerati sproporzionati rispetto ai contributi annuali complessivi a carico di tali soggetti, che nel 2018 sono stati pari a circa l'1% dell'ammontare totale riscosso.
93. L'utilizzo delle attività totali ponderate al 50% come singolo fattore di calcolo per le succursali è considerato in linea con la proporzionalità delle attività di vigilanza.
94. *È pervenuto il suggerimento di escludere in generale le succursali tenute a contribuzione dall'invio obbligatorio della verifica di bilancio del revisore, poiché tali dati statistici sulle succursali non devono di norma essere sottoposti a revisione per altri fini contabili o di segnalazione. Il partecipante ha spiegato che il costo di ottenere tale verifica spesso superava il contributo dovuto.*

95. In conformità del principio secondo cui i costi per la produzione dei dati richiesti non dovrebbero essere sproporzionati rispetto ai contributi dovuti, la BCE propone di modificare questo requisito nell'aggiornamento della Decisione sui fattori di calcolo. Le succursali tenute a contribuzione dovrebbero presentare una lettera firmata dalla direzione attestante le attività totali da utilizzare per il calcolo del contributo annuale. Questa lettera sarà richiesta a tutte le succursali tenute a contribuzione, indipendentemente dal fatto che il fattore di calcolo delle attività totali sia stato determinato sulla base del valore totale delle attività segnalato a fini prudenziali, sulla base del bilancio più recente redatto in linea con gli IFRS o con la normativa contabile nazionale vigente, oppure sulla base del valore totale delle attività determinato ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
96. Nell'attuale quadro giuridico, le succursali tenute a contribuzione sono obbligate a comunicare le proprie attività totali sulla base dei dati statistici rilevati in conformità del Regolamento (UE) n. 1071/2013¹², ai sensi del quale i dati segnalati devono essere certificati da un revisore che effettui un'appropriate verifica del bilancio della succursale.
97. Si ritiene che questa procedura modificata continui ad assicurare l'integrità del processo di calcolo dei contributi, promuovendo al tempo stesso l'equità del regime di vigilanza.

4.3 Costi della vigilanza

98. Il recupero delle spese sostenute dalla BCE per lo svolgimento dei compiti di vigilanza è sancito dall'articolo 30 del regolamento sull'MVU. Sebbene i costi della vigilanza non fossero oggetto della consultazione pubblica tenuta nel 2017, la BCE ha ricevuto una serie di commenti al riguardo. Poiché la revisione del Regolamento non è intesa a modificare il regolamento sull'MVU, gli emendamenti proposti devono essere coerenti con le disposizioni del regolamento sull'MVU.
99. *Alcuni partecipanti hanno proposto l'istituzione di un comitato o di un'altra struttura di supervisione incaricata di monitorare l'ammontare dei contributi e il budget della Vigilanza bancaria della BCE. In parallelo, alcuni partecipanti hanno sollecitato la riduzione dei costi della BCE e la limitazione del ricorso a consulenti esterni.*
100. Il regolamento sull'MVU definisce in dettaglio gli obblighi della BCE di riferire, sottoporre a revisione contabile e comunicare per quanto riguarda i contributi di vigilanza ed esprime chiaramente timori circa l'indipendenza della funzione di vigilanza¹³ con riferimento alle risorse. Il considerando 77 del regolamento

¹² Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

¹³ Considerando 75 e 77 del regolamento sull'MVU.

sull'MVU ribadisce l'importanza dell'indipendenza, precisando che le risorse della BCE dovrebbero essere ottenute con modalità che salvaguardino la sua indipendenza da indebite influenze delle ANC e dei partecipanti ai mercati.

101. La BCE si impegna a fondo nell'utilizzare in maniera prudente, efficace ed efficiente le proprie risorse. L'assetto di governance istituito è stato delineato nella parte D.3.1 del [resoconto](#) (Feedback Statement) pubblicato dopo la consultazione sul Progetto di regolamento nel 2014.
102. *Un partecipante ha suggerito che ogni anno la BCE dovrebbe pubblicare informazioni dettagliate sull'utilizzo delle proprie risorse, sui costi associati e sull'attribuzione di tali costi agli SI e agli LSI. Altri partecipanti hanno sollecitato una previsione a medio termine del bilancio della BCE.*
103. La BCE accoglie in parte questi commenti.
104. In risposta ai riscontri pervenuti nella consultazione del 2017 riguardanti la trasparenza sull'utilizzo delle risorse per le attività di vigilanza della BCE e sulla ripartizione dell'importo complessivo dei contributi tra SI e LSI, la BCE ha arricchito ulteriormente le informazioni fornite sugli aspetti relativi al bilancio e ai contributi nel [Rapporto annuale sulle attività di vigilanza](#) e nel [sito della Vigilanza bancaria](#).
105. Si forniscono una scomposizione più dettagliata dei costi alla base dei contributi e spiegazioni sulle principali determinanti dell'aumento dei costi nella pagina [Contributi annuali complessivi](#) del sito Internet. Nuove informazioni particolareggiate sui costi di vigilanza sono state divulgate anche nel [Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza](#). I costi sono riportati per attività di vigilanza, mostrando l'evoluzione rispetto all'anno precedente. I contenuti del sito Internet sono aggiornati in parallelo con la pubblicazione della decisione annuale sull'ammontare complessivo da riscuotere per il periodo di contribuzione corrente alla fine di aprile, mentre il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza, diffuso nel marzo di ogni anno, riporta soprattutto i dati effettivi del periodo di contribuzione precedente. Congiuntamente, questi due canali forniscono un quadro esaustivo dei costi previsti ed effettivi della vigilanza bancaria europea, agevolando così una comprensione più approfondita da parte dei soggetti e gruppi vigilati.
106. La BCE condivide l'opinione che una previsione a medio termine del bilancio sarebbe utile nel contesto delle procedure di contribuzione. Sebbene le spese per le funzioni ordinarie si siano stabilizzate, al momento vi sono ancora attività di natura straordinaria da svolgere (ad esempio l'analisi mirata dei modelli interni) e sviluppi imprevedibili (la Brexit). Di conseguenza, si terrà presente la possibilità di fornire e rendere nota in futuro una previsione a medio termine.
107. In questo contesto, andrebbe anche considerata l'attendibilità delle stime finora diffuse dalla BCE. A titolo di esempio, le proiezioni riportate nel [documento della consultazione pubblica del maggio 2014](#) sono state confermate dai dati effettivi (ad esempio le stime di una ripartizione tra SI e LSI intorno a 85% e 15% e di

un contributo medio fra 0,7 milioni di euro e 2,0 milioni per gli SI e fra 2.000 e 7.000 euro per gli LSI).

108. Se viene attuata la proposta di passare a una fatturazione ex post dei contributi di vigilanza (parte 3.1), la BCE continuerà a pubblicare ogni anno una stima dei costi annuali complessivi nel proprio Rapporto annuale sulle attività di vigilanza. La proposta prevede che i contributi annuali siano allocati nella prima metà dell'anno successivo sulla base dei costi effettivi, tuttavia questa stima servirà ai soggetti obbligati al pagamento per calcolare gli accantonamenti finanziari secondo il metodo illustrato alla pagina [Stima del contributo](#) del sito della Vigilanza bancaria della BCE.
109. *Un partecipante ha espresso l'aspettativa di una riduzione dei contributi di vigilanza a livello nazionale, dato che alcuni compiti sono stati trasferiti dalle ANC alla BCE.*
110. L'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento sull'MVU stabilisce che le disposizioni sui contributi per le attività di vigilanza della BCE non pregiudichino il diritto delle ANC di imporre il pagamento di contributi. Pertanto, la BCE non ha alcuna influenza sull'entità dei contributi di vigilanza nazionali, né su quali costi di vigilanza siano addebitati ai soggetti o gruppi vigilati a livello nazionale.
111. *Due partecipanti hanno chiesto un chiarimento in merito all'inclusione, nel calcolo dei costi annuali, dei contributi che non è stato possibile riscuotere nei precedenti periodi di contribuzione. È stata espressa l'opinione che questi contributi non dovrebbero incrementare quelli a carico di tutti gli enti creditizi.*
112. La BCE è tenuta a coprire le spese sostenute in relazione ai compiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU. L'esclusione dei contributi che non è stato possibile riscuotere non sarebbe in linea con questa disposizione.
113. La BCE si impegna ad assicurare un processo di fatturazione rigoroso e dispone di una serie di strumenti per la riscossione dei mancati pagamenti, come ad esempio attivare un'accurata procedura di sollecito e adire le vie legali se la riscossione non va a buon fine. Gli interessi di mora maturano su base giornaliera a decorrere dalla data di esigibilità del pagamento.
114. In genere, la BCE riesce a riscuotere un'elevata percentuale dei contributi, oltre il 99%. Finora restano in essere solo importi esigui e le relative procedure di rimedio non sono ancora state esperite del tutto. Gli introiti derivanti dagli interessi di mora riducono il contributo complessivo da richiedere in un dato anno.
115. I contributi sono considerati inesigibili in linea con i principi contabili applicabili. Pertanto, i contributi che non sono stati pagati dai soggetti e gruppi vigilati sono ritenuti inesigibili quando vengono cancellati. L'ammontare stralciato è sommato al contributo annuale dell'anno successivo, in linea con l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento. Se in seguito l'importo dovuto è corrisposto viene detratto dal contributo dell'anno seguente.

4.4 Ruolo del soggetto obbligato al pagamento

116. *Alcuni partecipanti hanno suggerito un chiarimento dell'articolo 4 del Regolamento in merito alla designazione del soggetto obbligato al pagamento da parte della BCE. Sebbene il diritto della BCE di individuare il soggetto obbligato al pagamento sia compreso, i partecipanti propongono di limitare tale diritto ai casi in cui il gruppo di enti tenuti a contribuzione non abbia nominato il soggetto obbligato al pagamento.*
117. La BCE deve avere la facoltà di determinare unilateralmente il soggetto obbligato al pagamento in casi eccezionali, come ad esempio nei casi in cui tale soggetto non adempia i propri obblighi nei confronti della BCE o il gruppo non lo abbia nominato per tempo. Pertanto, non si propone alcuna modifica dell'articolo 4. Il soggetto obbligato al pagamento è individualmente responsabile di versare il contributo per tutti gli enti vigilati del gruppo, mentre questi ultimi non sono corresponsabili in relazione all'obbligo di pagamento del contributo.
118. La BCE esercita questa facoltà con discernimento. Finora, l'ha esercitata solo due volte, per il calcolo dei contributi nel 2015 quando gli enti in questione avevano ommesso di nominare il soggetto obbligato al pagamento.
119. *Due partecipanti hanno sollecitato un chiarimento in merito ai casi in cui debba essere utilizzato il modulo semplificato, invece del modulo standard, per la nomina del soggetto obbligato al pagamento.*
120. Il modulo semplificato di notifica del soggetto obbligato al pagamento non sarà più necessario con la nuova procedura di nomina proposta.
121. Tutti gli enti creditizi tenuti a contribuzione che fanno parte di un gruppo vigilato devono nominare fra i membri un unico soggetto obbligato al pagamento per conto dell'intero gruppo. I gruppi designano il soggetto inviando per posta alla BCE il modulo standard di notifica del soggetto obbligato al pagamento, che ha validità solo se:
- (a) indica nominativamente il gruppo al quale la notifica si riferisce;
 - (b) è firmato dal soggetto obbligato al pagamento per conto di tutti gli enti vigilati del gruppo;
 - (c) perviene alla BCE entro e non oltre il 30 settembre del periodo di contribuzione (affinché possa essere considerato per l'emissione dell'avviso di contribuzione relativo a quel periodo).
122. Prima dell'inizio di ogni ciclo di contribuzione, i gruppi vigilati sono tenuti a comunicare: a) eventuali variazioni relative al soggetto obbligato al pagamento designato e b) ove applicabile, l'esplicito consenso delle nuove filiazioni circa il soggetto obbligato al pagamento nominato. In base alle disposizioni correnti questa comunicazione dovrebbe essere effettuata entro e non oltre il 1° luglio di

ogni anno. Per coerenza con il passaggio alla fatturazione ex post, si propone che questa scadenza sia spostata al 30 settembre di ogni anno.

123. L'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento prevede che il soggetto obbligato al pagamento sia responsabile dell'aggiornamento dei dati di contatto per l'invio dell'avviso di contribuzione e ne comunichi alla BCE le eventuali modifiche.

4.5 Chiarimenti sulla metodologia di calcolo del singolo contributo

Componente minima

124. *Alcuni partecipanti hanno suggerito che, per la stima della componente minima del contributo da parte degli enti vigilati, la BCE dovrebbe chiarire la data di riferimento per il numero dei soggetti obbligati al pagamento inclusi nel calcolo.*

125. Il numero medio dei soggetti obbligati al pagamento considerati nel calcolo del contributo è già stato reso noto nella pagina [Stima del contributo](#) del sito della Vigilanza bancaria della BCE.

126. I soggetti obbligati al pagamento possono applicare l'algoritmo disponibile in questa pagina per una stima più accurata del proprio contributo. Per praticità sono riportati anche alcuni esempi di equazioni che gli enti creditizi possono utilizzare inserendo i propri fattori di calcolo per determinare il contributo dovuto. La BCE intende aggiornare i dati di questa pagina ogni anno intorno al periodo dell'invio dell'avviso di contribuzione annuale per agevolare le stime dei soggetti obbligati al pagamento.

127. La BCE calcola il contributo su base mensile per tenere conto delle variazioni nella popolazione dei soggetti e gruppi vigilati intervenute per nuove autorizzazioni all'attività bancaria, revoche dell'autorizzazione e cambiamenti di classificazione da ente significativo a ente meno significativo e viceversa.

128. Tuttavia, la BCE consiglia cautela; nessuna stima dei contributi può essere esatta, poiché il numero degli enti e dei gruppi vigilati e, di conseguenza, il numero dei soggetti obbligati al pagamento cambia continuamente. In aggiunta, potrebbero essere apportate correzioni retroattive ai contributi in seguito alle variazioni intervenute nella situazione di un ente dopo la data di chiusura del calcolo annuale del contributo.

129. *Un partecipante ha proposto che la BCE pubblichi un file Excel scaricabile contenente le principali informazioni su tutti gli operatori economici, come la denominazione, la classificazione della significatività, le attività totali e le attività ponderate per il rischio.*

130. Per ragioni di riservatezza la BCE non può pubblicare dati sui singoli enti creditizi. Va però rilevato che il commento si inserisce nel contesto del

miglioramento della stima del contributo dovuto, che la BCE ha affrontato con le misure menzionate in precedenza.

Componente variabile

131. *Alcuni partecipanti hanno chiesto che sia chiarito se lo sconto per gli SI di minori dimensioni con attività totali inferiori a 10 miliardi di euro implichi un incremento della componente variabile del contributo.*
132. In risposta a questi commenti, la BCE ha incluso una spiegazione alla pagina [Stima del contributo](#) del proprio sito della Vigilanza bancaria.
133. Si conferma che l'ammontare dello sconto per gli SI più piccoli è sommato all'importo da recuperare tramite la componente variabile, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6, lettera c), del Regolamento, il quale stabilisce che: "la componente variabile del contributo corrisponde alla differenza tra l'ammontare totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti vigilati [...] e il contributo minimo per la stessa categoria".
134. I passaggi tecnici di questo processo si applicano anche allo sconto sulla componente minima per gli LSI più piccoli, come specificato nella parte 3.2.

Altri commenti

135. *Un partecipante ha proposto di considerare contributi dedicati per compiti specifici/non ricorrenti e di ripartire solo i restanti costi fra tutti i soggetti vigilati.*
136. L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU specifica chiaramente i criteri oggettivi su cui sono basati i contributi, ovvero la rilevanza e il profilo di rischio, comprese le attività ponderate per il rischio.
137. In aggiunta, la definizione di un elenco di compiti ai quali applicare contributi specifici, il mantenimento di una complessa metodologia di calcolo dei costi e la realizzazione di un processo di fatturazione distinto per questi contributi comporterebbero un considerevole onere amministrativo, i cui costi sarebbero necessariamente sommati all'ammontare complessivo da riscuotere.

4.6 Procedure di fatturazione e di pagamento

138. *Un partecipante ha sollecitato una riduzione del tasso di interesse sui ritardi di pagamento, dall'attuale tasso applicato nelle operazioni di rifinanziamento principali della BCE maggiorato di 8 punti percentuali, a un tasso fisso non superiore al 6% o, preferibilmente, a un tasso variabile maggiorato del 2%. Un altro partecipante ha proposto di estendere il termine di pagamento dei contributi da 35 a 45 giorni.*

139. Questi suggerimenti non sono accolti.
140. L'attuale tasso applicato, ovvero il tasso delle operazioni di rifinanziamento principali della BCE maggiorato di 8 punti percentuali, è stabilito dalla Direttiva 2011/7/UE¹⁴, in base alla quale gli interessi legali di mora sono pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno 8 punti percentuali. Pur riconoscendo che la direttiva è intesa a contrastare i ritardi di pagamento nelle operazioni commerciali e non è quindi direttamente applicabile alla riscossione dei contributi di vigilanza, rappresenta una guida adeguata per determinare il tasso di interesse di mora nell'ambito del Regolamento.
141. Va altresì tenuto presente che gli interessi di mora ricevuti sono detratti dai contributi annuali per i periodi successivi.
142. Come delineato nel [resoconto](#) (Feedback Statement) della consultazione del 2014 sul primo Progetto di regolamento, la BCE ritiene 30 giorni un lasso di tempo sufficiente per il trattamento e il pagamento delle fatture da parte di ogni banca. Sono stati concessi 5 giorni in più affinché i soggetti obbligati al pagamento abbiano 30 giorni pieni per effettuare i pagamenti. Tenuto conto che le fatture sono emesse tramite il portale online e notificate via e-mail, il soggetto obbligato al pagamento può dedicare ai processi interni la maggior parte dei 5 giorni aggiuntivi. L'esperienza dimostra inoltre che solo un numero limitato di banche ha difficoltà a rispettare questo termine. Pertanto, la proposta di concedere 45 giorni è respinta.
143. *Un'altra serie di commenti riguarda la proposta di includere ulteriori informazioni nell'avviso di contribuzione per far comprendere meglio il contributo di vigilanza dovuto.*
144. Questo commento è recepito in parte.
145. Per quanto concerne il metodo di comunicazione delle informazioni aggiuntive, si ritiene che il sito della Vigilanza bancaria della BCE sia il miglior canale di divulgazione al pubblico. La BCE ha pertanto migliorato le informazioni disponibili sul sito per consentire una stima più accurata del contributo.

4.7 Lingua dell'avviso di contribuzione

146. *Un partecipante ha chiesto che l'avviso di contribuzione sia emesso nella lingua dello Stato membro in cui il soggetto vigilato è stabilito, pur riconoscendo che la BCE fornisce già traduzioni dell'avviso di contribuzione sul proprio sito della Vigilanza bancaria.*
147. Questo commento è recepito.

¹⁴ Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

148. La BCE attualmente redige la corrispondenza relativa ai contributi in inglese, fornendo traduzioni di cortesia per tutte le comunicazioni rivolte all'insieme dei soggetti e gruppi vigilati, tra cui l'avviso di contribuzione.
149. La comunicazione dell'avviso di contribuzione in inglese può essere onerosa per gli LSI più piccoli con un organico limitato. Pertanto, la BCE sta considerando una soluzione per agevolare l'emissione degli avvisi di contribuzione in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
150. Una modifica dell'attuale prassi accrescerebbe l'onere operativo della BCE (per i necessari sviluppi funzionali e informatici a tantum e per la manutenzione regolare). I soggetti obbligati al pagamento potranno esprimere la propria preferenza linguistica tramite un processo dedicato. La BCE trasmetterà loro un'apposita comunicazione per avviare la raccolta delle preferenze e per fornire informazioni sui dettagli e sugli aspetti operativi del processo aggiornato.
151. Il nuovo processo dovrebbe essere applicato insieme alla fatturazione ex post, vale a dire per i contributi del 2020 (fatturati nel 2021).

4.8 Altri commenti

152. *Due partecipanti hanno chiesto la precisazione che gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate dalla BCE ai sensi del Regolamento confluiscono nel budget della Vigilanza bancaria e non nel bilancio di previsione generale della BCE.*
153. La posizione della BCE a questo riguardo è rimasta invariata dal 2014. L'inclusione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie nel budget della Vigilanza bancaria della BCE è considerata inappropriata per i seguenti motivi.
- (a) Il regolamento sull'MVU non fornisce un fondamento giuridico per ridurre i contributi con gli introiti generati dalle sanzioni. L'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU specifica che le spese sostenute devono essere recuperate tramite i contributi, ma non prevede una riduzione mediante le sanzioni irrogate.
 - (b) La finalità delle sanzioni è penalizzare i soggetti e gruppi vigilati per le violazioni degli obblighi di vigilanza. Una diminuzione dei contributi con i proventi derivanti dalle sanzioni implicherebbe che i soggetti e gruppi vigilati (inclusi quelli colpiti da sanzioni) otterrebbero un beneficio da un'inosservanza.
 - (c) La BCE ha stabilito il pari trattamento dei risarcimenti dei danni da essa corrisposti e dei proventi derivanti dalle sanzioni, di conseguenza né i risarcimenti a terzi né le sanzioni incidono sul contributo di vigilanza.
154. *Alcuni partecipanti hanno sollecitato la pubblicazione simultanea delle informazioni relative ai contributi in tutte le versioni linguistiche del sito della Vigilanza bancaria della BCE.*

155. La BCE concorda e si adopera per pubblicare tutte le versioni linguistiche simultaneamente. La sezione sui contributi del sito della Vigilanza bancaria della BCE è uno strumento essenziale per comunicare informazioni pertinenti e aggiornate ai soggetti obbligati al pagamento. I contenuti della sezione sono aggiornati regolarmente, tenendo conto delle domande inviate dai soggetti e gruppi vigilati all'indirizzo di posta elettronica e al servizio di assistenza telefonica dedicati ai contributi per le attività di vigilanza.



BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

IT

ECB-PUBLIC

**REGOLAMENTO (UE) [YYYY/[XX]] DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del [giorno mese AAAA]
che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza
[(BCE/YYYY/XX)]**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 30 e l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

Vista la consultazione pubblica e l'analisi condotta in conformità all'articolo 30, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013,

considerando quanto segue:

Il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41)² stabilisce i meccanismi di calcolo dell'importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti e gruppi vigilati; la metodologia e i criteri per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato e la procedura per la riscossione da parte della BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza.

- (1) L'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) richiede alla BCE di effettuare una revisione del presente regolamento, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato entro il 2017.
- (2) Il 2 giugno 2017 la BCE ha lanciato una consultazione pubblica intesa a raccogliere osservazioni dalle parti interessate per la valutazione di possibili miglioramenti al regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). La consultazione pubblica è terminata il 20 luglio 2017.
- (3) Tenuto conto dei commenti ricevuti, la BCE ha rivisto il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) e ha concluso che il regolamento dovrebbe essere modificato.

¹ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

² Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

- (4) In particolare la BCE ha deciso di non richiedere più pagamenti anticipati dei contributi annuali per le attività di vigilanza. I contributi dovrebbero essere riscossi solo dopo la fine del relativo periodo di contribuzione quando siano stati determinati i costi annuali effettivi. La data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe rimanere, di regola, il 31 dicembre del periodo di contribuzione precedente per disporre di un tempo sufficiente alla convalida dei fattori per il calcolo della contribuzione.
- (5) Per la stragrande maggioranza dei soggetti obbligati alla contribuzione, la BCE già riceve le informazioni sulle attività totali e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 680/2014³ e del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea⁴. Tali informazioni sono prontamente disponibili ai fini dell'utilizzo per il calcolo del loro contributo per le attività di vigilanza. Pertanto, la raccolta dedicata dei fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe cessare per tali soggetti obbligati al pagamento.
- (6) Inoltre la BCE ha deciso di ridurre i contributi per le attività di vigilanza che devono essere versati dai soggetti e dai gruppi vigilati meno significativi con attività totali pari o inferiori a 500 milioni di EUR. A tal fine, per tali soggetti e gruppi vigilati il contributo minimo dovrebbe essere dimezzato.
- (7) Inoltre, l'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dal 2014 ha evidenziato l'opportunità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche.
- (8) È necessario prevedere meccanismi transitori in relazione al periodo di contribuzione 2020, poiché quell'anno sarà il primo periodo di contribuzione nel quale la BCE non richiede più il pagamento anticipato del contributo annuale per le attività di vigilanza.
- (9) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è modificato come segue:

1. l'articolo 2 è modificato come segue:
 - a) il punto 9 è soppresso;
 - b) i punti 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
 - «12. «attività totali»:
 - a) per un gruppo vigilato, il valore totale delle attività determinato in conformità all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17), escluse le

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi, salva diversa decisione del gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c);

- b) per una succursale tenuta a contribuzione, il valore totale delle attività segnalato a fini prudenziali. Se non è richiesta la segnalazione del valore totale delle attività a fini prudenziali, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato sulla base del più recente bilancio annuale sottoposti a revisione redatti secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) come applicabili nell'ambito dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e, qualora tale bilancio non sia disponibili, sulla base del bilancio annuale redatto in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità. Per le succursali tenute a contribuzione che non redigono il bilancio annuale, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato in conformità all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- c) per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un'unica succursale in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, la somma del valore totale delle attività rispettivamente determinata per ciascuna succursale tenuta a contribuzione;
- d) in tutti gli altri casi, il valore totale delle attività determinato in conformità all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17);

* Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

13. «importo complessivo dell'esposizione al rischio»:

- a) per un gruppo vigilato, l'importo determinato al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti e calcolato in conformità all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(**), escluso l'importo dell'esposizione al rischio delle succursali stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi salva diversa decisione da parte di un gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c);
- b) per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un'unica succursale in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, zero;
- c) in tutti gli altri casi, l'importo calcolato in conformità all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

** Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

2. l'articolo 4 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) il soggetto individuato ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, in caso di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.»
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Fatti salvi gli accordi stipulati nell'ambito di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione in relazione alla ripartizione dei costi, un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione è considerato unitariamente. Ciascun gruppo di soggetti contributori nomina il soggetto tenuto al pagamento per l'intero gruppo e ne notifica l'identità alla BCE. Il soggetto tenuto al pagamento deve essere stabilito in uno Stato membro. Tale notifica si considera valida solo se:
- a) indica il nome del gruppo coperto dalla notifica;
- b) è sottoscritta dal soggetto tenuto al pagamento per conto di tutti i soggetti vigilati del gruppo;
- c) perviene alla BCE al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di poter essere presa in considerazione per l'emissione dell'avviso di contribuzione in relazione al periodo di contribuzione successivo.
- Se alla BCE perviene tempestivamente più di una notifica per gruppo di soggetti contributori, prevale la notifica più prossima, ma antecedente alla scadenza del termine. Se un soggetto vigilato entra a far parte del gruppo vigilato dopo che la BCE ha ricevuto una valida notifica relativa al soggetto tenuto al pagamento, salvo che la BCE abbia ricevuto informazioni in contrario, la notifica si considera sottoscritta anche per conto di quest'ultimo.»;
3. l'articolo 5 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 2, il terzo periodo è soppresso;
- b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
- «4. Entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione, l'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti vigilati e gruppi vigilati per tale periodo di contribuzione è pubblicata sul sito internet della BCE.»;
4. l'articolo 6 è soppresso;
5. l'articolo 7 è modificato come segue:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
- «Nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione»;**
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Ove, a seguito di una decisione della BCE a tale effetto, la BCE assuma la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ovvero la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato da parte della BCE cessi ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE)

n. 468/2014 (BCE/2014/17), il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero di mesi durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è stato direttamente o indirettamente vigilato da parte della BCE all'ultimo giorno del mese.

6. l'articolo 9 è soppresso;
7. l'articolo 10 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) I fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall'ammontare, alla data di riferimento:
 - i) delle attività totali; e
 - ii) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.»;
 - b) al paragrafo 3, la lettera b) è soppressa e sono inseriti i punti ba), bb), bc) e bd) seguenti:
 - «ba) I fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati per ciascun periodo di contribuzione sulla base dei dati segnalati dai soggetti vigilati a fini prudenziali con data di riferimento del 31 dicembre del precedente periodo di contribuzione.
 - (bb) Ove un soggetto vigilato rediga il bilancio annuale, compreso il bilancio annuale consolidato, sulla base di un esercizio contabile che non coincida con l'anno di calendario, la data di riferimento per le attività totali è la chiusura dell'esercizio corrispondente al precedente periodo di contribuzione.
 - (bc) Ove un soggetto o gruppo vigilato sia costituito dopo la relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb), ma prima del 1° ottobre del periodo di contribuzione per il quale il contributo è stabilito e, di conseguenza, non sussistano fattori di contribuzione con quella data di riferimento, la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione è la fine del trimestre più vicino alla relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb).
 - (bd) Per i soggetti obbligati al pagamento che non siano assoggettati a segnalazioni obbligatorie a fini prudenziali o che escludano le attività e l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi in conformità alla lettera c), i fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati sulla base delle informazioni da questi segnalate separatamente ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza. Tali soggetti obbligati a contribuzione comunicano i fattori per il calcolo della contribuzione all'ANC interessata unitamente alla relativa data di riferimento determinata ai sensi delle lettere ba), bb) o bc) in conformità a una decisione della BCE.»;
 - c) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) Ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione, il gruppo vigilato dovrebbe, di regola, escludere le attività e l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. I gruppi vigilati

possono decidere di non escludere tali attività e l'importo dell'esposizione al rischio ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.»;

- d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. La somma delle attività totali di tutti i soggetti obbligati al pagamento e la somma degli importi complessivi dell'esposizione al rischio di tutti i soggetti obbligati al pagamento è pubblicata sul sito internet della BCE.»;
- e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Ove un soggetto obbligato al pagamento ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE determina i fattori per il calcolo della contribuzione in conformità a una decisione della BCE.»;
- f) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) il contributo minimo è calcolato in percentuale fissa sull'ammontare complessivo dei contributi per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati in conformità all'articolo 8.
- i) Per la categoria dei soggetti e gruppi vigilati significativi la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati significativi con attività totali pari o inferiori a 10 miliardi di EUR, il contributo minimo è dimezzato.
- ii) Per la categoria dei soggetti vigilati meno significativi, la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati meno significativi con attività totali pari o inferiori a 500 milioni di EUR, il contributo minimo è dimezzato.»;
- g) al paragrafo 6, alla lettera c), le parole «degli articoli 8 e 9» sono sostituite da «dell'articolo 8»;
- h) al paragrafo 6, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
- «Sulla base del calcolo eseguito in conformità al presente paragrafo e dei fattori per il calcolo della contribuzione determinati in conformità al presente articolo, la BCE decide il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto obbligato al pagamento. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto sarà comunicato al soggetto obbligato al pagamento del contributo mediante avviso di contribuzione.»;
8. all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Un avviso di contribuzione è emesso annualmente dalla BCE nei confronti di ciascun soggetto obbligato al pagamento entro sei mesi dall'inizio del periodo di contribuzione successivo.»;
9. all'articolo 13, paragrafo 1, il secondo periodo è soppresso;
10. l'articolo 16 è soppresso;
11. l'articolo 17 è modificato come segue:
- a) il titolo è sostituito dal seguente: «Segnalazione»

- b) il paragrafo 2 è soppresso;
 12. è inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Disciplina transitoria per il periodo di contribuzione 2020

1. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto e gruppo vigilato per il periodo di contribuzione del 2010 è specificato nell'avviso di contribuzione emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento interessato nel 2021.
2. I risultati positivi o negativi del periodo di contribuzione del 2019, determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi sostenuti per tale periodo dai costi annuali stimati addebitati per tale periodo di contribuzione, sono presi in considerazione nella determinazione del contributo per le attività di vigilanza per il periodo di contribuzione del 2010.»;

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il [data mese AAAA].

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

© Banca centrale europea, 2019

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della Vigilanza bancaria della BCE un glossario multilingue nella sezione [Glossary](#) (disponibile solo in inglese).